

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA MINISTRO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ'

E

AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

PREMESSO CHE

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*, prevede, all'articolo 15, comma 1, che le amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012, recante "*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*" - come modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2023, recante "*Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012, relative alle seguenti strutture: Dipartimento «Casa Italia», Dipartimento per le politiche europee, Dipartimento per le politiche della famiglia, Dipartimento per lo sport e Dipartimento per l'informazione e l'editoria*" - stabilisce, all'articolo 19, che il Dipartimento per le politiche della famiglia è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata che opera nell'area funzionale inerente alla promozione e al coordinamento delle politiche della famiglia, della natalità, dell'infanzia e dell'adolescenza;
- il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni ai Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*, dispone, all'articolo 3, comma 1, lett. c), che sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia, tra l'altro, "*le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza, anche con riferimento allo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia*";
- la legge 12 luglio 2011, n. 112, recante *Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza*, prevede, all'articolo 3, comma 1, l'attribuzione all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, tra l'altro, del compito di favorire l'attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali, nonché della normativa europea e nazionale vigente in materia di promozione della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza.

VISTI

- la legge 4 maggio 1983, n. 184 concernente "*Diritto del minore ad una famiglia*" e successive modifiche e integrazioni;

- la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e l'adolescenza, approvata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 e, in particolare: l'articolo 3, che impegna gli Stati a tutelare la vita e il sano sviluppo dei minorenni; l'articolo 19 ai sensi del quale gli Stati adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti e l'articolo 29, ai sensi del quale l'educazione deve sviluppare nei minorenni il rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e prepararli ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace e di tolleranza;
- la legge 31 dicembre 1998, n. 476 relativa a “ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1983. Modifiche alla legge 4 maggio 1983 in tema di adozione di minori stranieri”;
- la Convenzione ONU sui diritti delle persone con Disabilità, in particolare gli artt. 1, 3, 5, 19, che è stata approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia con la Legge 18 del 3 marzo 2009;
- il “*WHO’s comprehensive mental health action plan 2013-2030*” e l’*European Mental Health Action Plan*”, approvati dall’Organizzazione mondiale della Sanità quali documenti strategici per la costruzione di policy e il sostegno alla programmazione nell’area della salute mentale;
- la Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), dell'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77;
- la comunicazione del 5 marzo 2020 della Commissione al Parlamento europeo al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su «Un’unione dell’uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025», che include anche la tematica della violenza di genere e contro le donne;
- la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women - CEDAW*), adottata nel 1979 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ratificata in Italia con la legge 14 marzo 1985, n.132;
- la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante *Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*, ai sensi dell'articolo 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, concernente *Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri* e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 e, in particolare, l’art. 5 concernente «Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica»;

- la legge 19 luglio 2019, n. 69, recante «*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*» e, in particolare, l'art. 9 che, nel modificare l'art. 572 del codice penale, ha previsto che il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti contro i familiari e conviventi si considera persona offesa dal reato;
- la legge 29 maggio 2017, n. 71, concernente “disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo”, così come modificata dalla legge 17 maggio 2024, n. 70;
- il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle pari opportunità dell'8 aprile 2019 concernente la riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità, con efficacia a decorrere dall'8 maggio 2019;
- gli articoli 28, 34 e 35 del Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali);
- il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale l'on. Eugenia Maria Roccella è stata nominata Ministro senza portafoglio;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, on. Eugenia Maria Roccella, è stato conferito l'incarico di Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, con il quale l'on. Eugenia Maria Roccella, Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, è stata delegata, tra l'altro a: - promuovere e coordinare le iniziative volte a tutelare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento agli orfani di crimini domestici; - contrastare ogni forma di violenza e abuso dei minori; - provvedere a intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni, nonché ove previsto dalle disposizioni di legge;
- il decreto interministeriale del 9 giugno 2023 adottato dal Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all'innovazione tecnologica relativo a “promozione di progetti di alfabetizzazione mediatica e digitale a tutela dei minori”;
- il decreto-legge del 15 settembre 2023, n. 123, convertito con legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159 concernente “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”;
- il decreto 20 settembre 2023 del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, concernente l'organizzazione del Dipartimento per le politiche della famiglia;
- la legge 12 luglio 2011, n. 112 recante *l'Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza* e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera m), che attribuisce all'Autorità Garante il compito diffondere la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, promuovendo a livello nazionale, in collaborazione con gli Enti e le Istituzioni che si occupano di persone di minore età,

iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti;

- il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante *Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)* e, in particolare, il comma 1, lettera a) dell'articolo 15-ter che ha istituito l'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, posto alle dipendenze dell'Autorità garante;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato in data 4 agosto 2022 di istituzione del ruolo del personale dipendente dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato in data 20 luglio 2012, n. 168, recante *Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n.112*, come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2023, n. 43;

- l'accordo dell'8 febbraio 2024, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali sull'aggiornamento delle Linee di indirizzo per l'affidamento familiare e delle Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali;

- la determinazione del 14 gennaio 2025 (G. U. serie generale n. 11 del 15 gennaio 2025) adottata d'intesa dal Presidente del Senato della Repubblica e dalla Presidente della Camera dei deputati, con la quale la dott.ssa Marinella Giannina Terragni è stata nominata titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

CONSIDERATO

- che il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza perseguono finalità e interessi comuni e concorrono, pur nella diversità della loro natura istituzionale e ciascuna nell'ambito delle proprie funzioni, a favorire iniziative volte a promuovere e tutelare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza riconosciuti dalla citata Convenzione ONU del 1989 e, in particolare, a realizzare interventi per prevenire e contrastare ogni forma di violenza dei minorenni, garantirne il loro sano sviluppo;

- che la sostanziale omogeneità degli interessi tutelati dal Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza consente di stabilire utili forme di collaborazione fra i due organismi, nell'interesse dei minorenni;

- che i dati emersi dalla *II Indagine Nazionale sul maltrattamento dei bambini e degli adolescenti in Italia* - pubblicata nel 2021 dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e realizzata dalla medesima Autorità in collaborazione con *Terre des Hommes* e il Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia- Cismai - evidenziano:

- che la violenza assistita rappresenta la seconda forma di maltrattamento più diffusa (32,4%), dopo la patologia delle cure (incuria, discuria e ipercura);

- l'importanza di diffondere, anche nei luoghi dove i minorenni trascorrono il proprio tempo extrascolastico (campi estivi, oratori, centri di aggregazione, centri sportivi e ricreativi), informazioni sulla violenza agita e assistita e sugli strumenti attivabili per formare adulti di riferimento e renderli in grado di riconoscere tempestivamente i segni della violenza agita e assistita e di assumere comportamenti e azioni corretti;

- che i fatti di cronaca evidenziano il preoccupante diffondersi di episodi di violenza esercitati da minorenni a danno sia di altri minorenni, sia di adulti, e la conseguente necessità di rafforzare il sistema degli interventi di prevenzione e contrasto di questi fenomeni e più in generale della violenza che riguarda i minorenni, in qualsiasi ambito essa si manifesti;

- che è, dunque, opportuno proseguire nella collaborazione tra il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza volta, da un lato a promuovere una maggiore consapevolezza sul fenomeno della violenza agita e assistita, dall'altro a promuovere l'educazione all'uso del digitale, anche con il coinvolgimento delle famiglie e il tema della salute dei bambini e dei ragazzi e quello dell'istituto dell'affido, come sostegno reciproco tra famiglie a beneficio e tutela dei minori;

alla luce di quanto premesso, visto e considerato

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente protocollo di intesa disciplina le aree di collaborazione tra il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, nell'ambito delle specifiche competenze definite dalle leggi dello Stato, per la realizzazione di iniziative congiunte finalizzate a:
 - a) promuovere l'educazione all'uso delle tecnologie digitali, anche con il coinvolgimento delle famiglie;
 - b) affrontare il tema della salute dei bambini e delle bambine e dei ragazzi e delle ragazze, declinato in termini di promozione, prevenzione e sensibilizzazione del benessere dei giovani lungo tutte le fasi dello sviluppo, in particolare all'interno della famiglia con un'attenzione particolare alla salute mentale dei/delle minorenni;
 - c) valorizzare, promuovere e monitorare l'istituto dell'affido, come sostegno reciproco tra famiglie a beneficio e tutela dei/delle minori;
 - d) promuovere una maggiore consapevolezza sul fenomeno della violenza agita ed assistita a danno dei/delle minorenni.

Articolo 2

(Impegni delle parti)

1. Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, per il tramite del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, e l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, nel quadro delle iniziative previste dall'articolo 1 del presente protocollo, si impegnano a:

- a) promuovere la realizzazione di percorsi di educazione all'uso del digitale, al fine di sostenere le competenze genitoriali e il loro ruolo educativo a favore della sicurezza e del benessere dei/delle minorenni;
- b) promuovere un'adeguata conoscenza dello sviluppo del bambino e della bambina e del ragazzo e della ragazza, al fine di sostenerli durante le diverse fasi dello sviluppo e con un'attenzione particolare alla loro salute mentale;
- c) promuovere una cultura dell'accoglienza, anche attraverso interventi di sensibilizzazione per la funzione preventiva dell'affidamento familiare;
- d) promuovere interventi di sensibilizzazione finalizzati ad aumentare negli adulti di riferimento dei/delle minori la consapevolezza sul fenomeno della violenza agita e assistita nonché promuovere un ecosistema di dati sulla violenza agita e assistita da parte di bambini e bambine e ragazzi e ragazze.

2. Le parti si impegnano, altresì, a:

- e) diffondere la conoscenza del presente Protocollo attraverso i propri canali di comunicazione istituzionale;
- f) favorire la diffusione delle azioni avviate in attuazione del presente Protocollo e dei risultati conseguiti;
- g) partecipare agli eventi organizzati in attuazione delle finalità del presente Protocollo.

Articolo 3

(Comitato paritetico)

1. Al fine di promuovere l'attuazione delle iniziative previste dal presente Protocollo, monitorarne la realizzazione e proporre gli eventuali opportuni adeguamenti, è istituito un Comitato paritetico, composto da sei rappresentanti, dei quali due designati dal Gabinetto della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, uno dal Dipartimento per le politiche della famiglia e tre rappresentanti designati dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

2. La presidenza del Comitato è esercitata a rotazione da ciascuna delle Parti firmatarie. In analogia sono definiti la sede di svolgimento dei lavori e le funzioni di segreteria del Comitato.
3. Il Comitato paritetico ha il compito di definire le modalità attuative previste dal presente Protocollo.
4. Per la partecipazione ai lavori del Comitato non sono previsti compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità comunemente denominate.

Articolo 4

(Oneri)

1. Dall'attuazione del presente protocollo di intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 5


(Durata)

1. Il presente protocollo di intesa ha la durata di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. Lo stesso potrà essere, di comune accordo fra le parti firmatarie, rinnovato e, anche prima della scadenza, modificato sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione.

Roma, 30 APR. 2025

Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

Eugenia Maria Roccella



L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

Marinella Giannina Terragni

